

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 83 del 27/06/2025

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 14:43 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	TESTI FABIO	X		10	MORA SIMONE	X	
2	AMADEI PATRIZIA	X		11	NICOLINI FAUSTO	X	
3	CESI ROBERTO	X		12	NICOLINI GIANLUCA	X	
4	CHIESSI MARCO	X		13	NIZZOLI DANIA	X	
5	FERRARI GIULIA	X		14	PALDINOLA STEFANIA	X	
6	GOCCINI SAMUELE	X		15	SASSI ERIK	X	
7	IORI LORENZO		X	16	SETTI GIANCARLO	X	
8	IOTTI FEDERICO	X		17	TACCHINI ERICA	X	
9	MARIANI PIER VINCENZO	X					

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Assiste il Vice Segretario Claudio Fantuzzi.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Fausto Nicolini

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri:CESI ROBERTO, GOCCINI SAMUELE, PALDINOLA STEFANIA

Assessori presenti: VIGLIONE GIOVANNI, TESAURI GABRIELE, SALSI FRANCESCA, CATELLANI MARTINA

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;

Il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 de D.L. 201/2011;

Visti;

Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal D. Lgs.

n. 116/2020 ;

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) ossia il prelievo sui rifiuti;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della sopra citata legge n. 147/2013 che recita: "I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con Regolamento di cui al



Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti”;

Visto che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 così come modificato dall’art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i., anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, fino alla scadenza del relativo contratto per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa in regime di continuità sia per la gestione amministrativa della TARI/TARIP che per la relativa gestione degli utenti;

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n.98 del 22/12/2023 avente ad oggetto: “**CONFERMA ATTO DI INDIRIZZO DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 14/11/2023 PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 147/2013. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE**”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 22/12/2023 avente ad oggetto: “**TCP – AFFIDAMENTO AD IREN AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA ART. 1 COMMA 668 – LEGGE N. 147/2013 E S.M. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE PER IL PERIODO 2024-2025**”;

Considerato che:

la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono;



nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell'11/04/2022 ha approvato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di ARERA, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;

Richiamata la propria deliberazione Consigliare n. 39 del 29.04.2022 con la quale si è preso atto del posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice, di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF di ARERA, per quanto attiene gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell'11/04/2022;

Dato atto che:

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

la deliberazione di ARERA n. 493 del 24/12/2020 ha disposto aggiornamenti sul Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria per l'anno 2021;



la deliberazione di ARERA n. 138 del 30/03/2021 ha disposto l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

la deliberazione di ARERA n. 363 del 31/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

Dato atto che:

con delibera del Consiglio d'Ambito CAMB n. 45 del 17/5/2022 ATERSIR ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Correggio, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti MTR 2;

con propria deliberazione n. 52 del 27/05/2022 il consiglio Comunale ha preso atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR-2 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del Comune di Correggio;

la deliberazione di Arera 363/2021/R/rif, all'art. 8 prevede l'aggiornamento biennale per il periodo 2024-2025 del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

Preso atto che:

- l'aggiornamento biennale del PEF si è costituito tramite la delibera di Consiglio d'Ambito n. 32/2024 del 15/04/2024;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 19/4/2024 ha preso atto del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del bacino tariffario del Comune di Correggio, approvato da Atersir

Ravvisata la necessità di recepire tali atti;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Richiamati:

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) , di cui dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2025 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 199 del 23/10/2024, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

l'art. 3, comma 2, del DPR n. 158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, la Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;

l'art.4, comma 3, del DPR n. 158 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;



Visti i chiarimenti applicativi forniti da Arera con propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

le entrate relative al contributo MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;

le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;

le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

eventuali partite stabilite dall'Ente Territorialmente competente;

Dato atto che i dati relativi al PEF 2025 sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2024-2025, approvato da Atersir con delibera di Consiglio D'Ambito n. 32/2024 del 15/04/2024, senza necessità di procedere alla revisione;

Dato atto della deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna con la quale si è modificato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/12/2023;

Dato atto che:

- il Comune di Correggio, sulla base dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 deliberato da ATERSIR, deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffe per l'anno 2025;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2025 relativo al Comune di Correggio (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 4.608.385,10;
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratte le entrate relative alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/2020:
 - Euro 39.917,23 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;
 - Euro 93.452,31 quale incentivo regionale LR16 comuni virtuosi 2025
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno inoltre detratti:
 - Euro 200.000 quale avanzo vincolato 2024 che andrà in parte a coprire il maggior costo, pari al 4,60 % ammesso nel PEF, relativo all'incremento massimo consentito delle entrate tariffarie anno 2025 rispetto all'anno 2024;
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento all'art. 17, che si prevede di erogare, stimati in Euro 200.000,00;



- pertanto il totale del Piano Finanziario TCP, sul quale calcolare le tariffe per l'utenza, è pari a
Euro 4.475.015,56;

Considerato che:

nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.a;

nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si tiene conto del numero delle utenze non domestiche e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.a;

il metodo tariffario MTR-2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;

Dato atto che:

per il meccanismo del calcolo della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, con l'introduzione della quota variabile misurata legata al numero dei vuotamenti, come stabilito dall'art. 9 comma 1 del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva, viene applicata una riduzione della quota variabile non misurata del 31,00%;

si ritiene di stabilire per l'anno 2025 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo: 46,00% utenze domestiche e 54,00% utenze non domestiche considerando le superfici a ruolo delle varie categorie e la ripartizione attuata in modo da perequare l'aumento del PEF;

Preso atto che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva anno 2025, approvare:

- il listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 3);

- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell’anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);

Dato atto che:

- le tariffe specificate nell’allegato 2 al presente atto deliberativo sono indicate al netto della riduzione prevista sulla quota variabile non misurata del 31,00% conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 comma 1 del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva, mentre nell’allegato 3 vengono specificati il numero delle vuotature minime per utenze domestiche e non domestiche nonché il listino delle relative vuotature (iva esclusa) che determinano la quota variabile misurata;
- con tali tariffe viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della legge n. 147/2013;

Visto:

- il quadro economico dell’allegato 1;
- il prospetto di calcolo delle tariffe dell’allegato 2;
- il listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportata alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche allegato 3;

Considerato che:

- la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 “Decreto Milleproroghe” ha stabilito che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;
- il Decreto Legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/5/2022, all’art. 43 comma 11 dispone l’aggiunta all’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 dei seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con



quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Preso atto del Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n - 61 del 14 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 10 ter prevede che per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5- quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;

Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

Considerata la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto " Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali



rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visto il parere dei Revisori dei conti;

Il Consiglio Comunale ha convenuto la trattazione congiunta dei punti 5 e 6 iscritti all’Ordine del Giorno e ha pertanto svolto una discussione unitaria su tutti gli argomenti dei citati punti;

Sentita la relazione di Martina Catellani, assessore al Bilancio e al Patrimonio

Sono intervenuti:

Pier Vincenzo Mariani, consigliere Centrodestra Correggio

Giancarlo Setti, capogruppo Movimento 5 stelle / Si può fare

Giovanni Viglione, assessore all’Ambiente all’Agricoltura e all’Innovazione

Fabio Testi, sindaco

Gianluca Nicolini, consigliere Centrodestra Correggio

Fabio Testi, sindaco

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Giancarlo Setti / Movimento 5 stelle- si può fare; Gianluca Nicolini, Simone Mora, Pier Vincenzo Mariani, Patrizia Amadei / Centrodestra Correggio; Roberto Cesi / Rinascimento Correggio) astenuti n. 0 su n. 16 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il PEF del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2025 del Comune di Correggio, che presenta un importo complessivo di € 4.608.385,10 al netto di IVA, è stato approvato dall'Ente Territorialmente competente con delibera d'Ambito n. 32/2024 del 15/4/2024 ;
3. da dare atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 19/4/2024 ha preso atto del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del bacino tariffario del Comune di Correggio, approvato da Atersir;
4. dare atto che il quadro economico dei Servizi Rifiuti Urbani per l'anno 2025 presenta un importo complessivo di € 4.475.015,56 al netto di IVA, così come evidenziato nell'allegato 1 e che lo stesso PEF 2025 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita di cui alla Determinazione di ARERA n. 363/2021;
5. di approvare le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2025 sulla base del PEF approvato da Atersir con delibera di Consiglio d'Ambito del 15/04/2024 n. 32/2024 indicate nell'allegato 2 Tariffe Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche;
6. di approvare ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Corrispettiva:
 - il listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportata alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (allegato 3);
 - il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportate al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (allegato 3);



- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (allegato 3);
7. di dare atto che con le tariffe specificate negli allegati 2 e 3 al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% di costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della legge n. 147/2013;
 8. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2025.;
 9. di comunicare ad ATERSIR e al Gestore IREN Ambiente Spa la presente delibera;

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione resa in forma palese ai sensi di legge, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato, il Consiglio Comunale

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.legs. 18.8.2000 n.267.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Fausto Nicolini

Vice Segretario
Claudio Fantuzzi

(atto sottoscritto digitalmente)